

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: PUCCIARELLI)

Roma, 1° agosto 2018

Sul disegno di legge:

(717) Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso prevede proroghe di termini in materia di enti territoriali (articolo 1), giustizia (articolo 2), ambiente (articolo 3), infrastrutture (articolo 4), politiche sociali (articolo 5), istruzione e università (articolo 6), cultura (articolo 7), salute (articolo 8), eventi sismici (articolo 9), sport (articolo 10), banche popolari e banche cooperative (articolo 11), sostegno all'internazionalizzazione delle imprese (articolo 12), fondo per gli investimenti infrastrutturali (articolo 13);

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 3, comma 1, proroga di un anno il termine, previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive, iscritte nell'elenco dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2016/1141, al fine di applicare al meglio e con efficacia il regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, con l'obiettivo di salvaguardare la biodiversità delle specie vegetali ed animali già presenti. La norma risulta necessaria in quanto il numero di denunce circa il possesso di esemplari di specie esotiche invasive fino ad oggi pervenute ammonta a circa 1.000 a fronte di una stima di esemplari valutata fino a 100.000 unità. Inoltre, la conoscenza delle nuove disposizioni normative non sembra ancora ben diffusa tra i proprietari degli animali da compagnia appartenenti alle specie esotiche invasive che figurano nell'elenco dell'Unione e, peraltro, non sono ancora state realizzate o individuate le strutture (pubbliche o private) alle quali gli esemplari possono essere consegnati ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 230 del 2017. La proroga del termine risulta compatibile con il citato regolamento (UE) 1143/2014;

- l'articolo 4, comma 3, proroga fino al 1° gennaio 2019 l'applicazione dell'obbligo di patente nautica per la conduzione di motori di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi. Tale proroga è compatibile con la normativa europea e in particolare con la direttiva 2013/53/UE relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;

- l'articolo 8 prevede ai commi 1 e 2 una proroga del termine di decorrenza dell'obbligatorietà della ricetta elettronica per i medicinali veterinari e i mangimi medicati, dal 1° settembre 2018, al 1° dicembre 2018. Tale obbligatorietà è stata introdotta con la legge europea 2017 (legge n. 167 del 2017), che all'articolo 3 ha previsto la tracciabilità dei

Al Presidente
della 1^a Commissione permanente
S E D E

medicinali veterinari e dei mangimi medicati, attraverso la registrazione in banca dati delle ricette elettroniche a partire dal 1° settembre 2018, secondo modalità da definire con decreto del Ministro della salute. La predisposizione del suddetto decreto ha richiesto un'istruttoria lunga e complessa, tanto da rendere necessaria la predetta proroga di tre mesi. La proroga non presenta profili di contrasto con la normativa europea e in particolare con la direttiva 2004/28/CE, recante il codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, e con la direttiva 90/167/CEE, in materia di mangimi medicati;

- l'articolo 9, comma 1, proroga i termini della procedura per il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, disponendo che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, rispetto ai centottanta giorni previsti dall'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 55 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2018. Tale periodo era già stato ampliato da 30 a 120 giorni con il DPCM del 12 aprile 2018 e poi a 180 giorni con il citato decreto-legge n. 55 del 2018. Trascorso il termine, il Commissario straordinario quantifica l'importo degli aiuti da recuperare, determinato come differenza tra il totale delle agevolazioni complessivamente concesse e l'importo dei danni ammissibili subiti da ciascun beneficiario. Gli aiuti concessi alle imprese ubicate nelle aree colpite dal sisma sono stati dichiarati illegittimi dalla Commissione europea con la decisione C(2015) 5549 del 14 agosto 2015;

- l'articolo 11 modifica alcuni termini relativi ai processi di riforma delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo (BCC) avviati, rispettivamente con il decreto-legge n. 3 del 2015 e con il decreto-legge n. 18 del 2016. In primo luogo è stabilito il termine del 31 dicembre 2018 entro il quale dover adeguare l'attivo delle banche popolari alla soglia di 8 miliardi di euro o, altrimenti, deliberare la trasformazione in società per azioni. Con riguardo alle BCC sono invece aumentati da 90 a 180 i giorni per la stipula del contratto di coesione e per l'adesione al gruppo bancario cooperativo. Si ricorda, al riguardo che la predetta soglia dimensionale di 8 miliardi di euro, prevista per le banche popolari, non trova riscontro nella normativa europea, ove si prevede una soglia dimensionale per le banche, all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013, fissata a 30 miliardi di euro, oltre la quale le stesse sono considerate di dimensioni significative e sottoposte alla vigilanza della BCE;

ricordato che:

- in riferimento all'articolo 9 del decreto-legge, la procedura di recupero di aiuti di Stato incompatibili è disciplinata dall'articolo 48 della legge n. 234 del 2012, come modificato dalla legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015-2016), applicabile alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1° gennaio 2016 (articolo 35, comma 4). In base a tale norma, al fine di dare esecuzione alle decisioni di recupero adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 sul recupero degli aiuti, è previsto uno speciale procedimento che, nel caso di più amministrazioni competenti per il recupero, attribuisce ad un Commissario straordinario (nominato con DPCM) il potere di individuare i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accertare gli importi dovuti e determinare le modalità e i termini del pagamento.

La restituzione di quanto erogato in violazione delle norme europee soggiace ad un termine di prescrizione decennale, che è correlato, secondo l'articolo 51 della legge n. 234

del 2012, al termine di prescrizione decennale previsto per l'obbligo di recupero ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589. Su tali termini, la modifica apportata dal provvedimento in titolo non determina effetti preclusivi;

- in riferimento all'articolo 11, sulla proroga di termini in materia di banche popolari, la Corte costituzionale, la sentenza n. 99 del 2018 ha escluso la violazione della normativa europea nel caso di limitazioni al rimborso anticipato delle azioni per recesso esercitato dal socio a seguito della trasformazione delle banche popolari sopra soglia, come previsto dal decreto-legge n. 3 del 2015. Non sussiste, infatti, una ingerenza sproporzionata e intollerabile nel diritto di proprietà riconosciuto dall'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in questi casi, poiché il sacrificio è imposto allo scopo di consentire il rispetto dei requisiti patrimoniali della vigilanza europea cui è sotteso l'interesse pubblico alla stabilità del sistema bancario e finanziario nel suo complesso, e anche allo scopo di evitare, a tutela di investitori e depositanti, che la banca possa cadere in una procedura di risoluzione;

valutato quindi che le disposizioni del disegno di legge non presentano profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Stefania Pucciarelli